

Pubblicato il 07/06/2023

N. 02877/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 07165/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7165 del 2023, proposto da Manuela Bonasera, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Claudia Cos, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

- del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria, classe di concorso A01, (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020

- dell'Allegato A del D.M. 259/17 del M.I.U.R. nella parte in cui, in riferimento alla classe di concorso A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), prevede, alla nota 2), che la laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali “è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale, o due semestrali, per ciascuna delle aree del settore H11X (oggi ICAR/17) di cui al D.M. del 23.6.1977: disegno dell'architettura, fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva, grafica, percezione e comunicazione visiva, rilievo dell'architettura”.

*per l'esibizione*

dei documenti richiesti con istanza d'accesso agli atti inoltrata in data 10 marzo 2023, rimasta inevasa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente è stata esclusa, per effetto dell'atto impugnato, dalla graduatoria del concorso indetto con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, per la classe di concorso A01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), in ragione dell'assenza di un titolo di accesso idoneo ai sensi della Tabella A del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017;

rilevato come il citato all.to A al D.M. n. 259 del 2017 prevede, con riferimento alla laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed

Ambientali, che la stessa “è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale, o due semestrali, per ciascuna delle aree del settore H11X (oggi ICAR/17) di cui al D.M. del 23.6.1977: disegno dell’architettura, fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva, grafica, percezione e comunicazione visiva, rilievo dell’architettura”;

rilevato che la parte è stata invitata in udienza a dedurre in merito a eventuali profili di inammissibilità relativi alla eccezione di tardività del ricorso, formulata dalla difesa erariale nella sua memoria, posto che l’effetto escludente della partecipazione della ricorrente appare derivare dai requisiti di ammissione prescritti dalla normativa di riferimento, come richiamata dal bando di concorso indetto con D.D. 499 del 21 aprile 2020;

ritenuto che – in disparte il surriferito profilo di tardività – il ricorso non presenta apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, in quanto emerge dagli atti che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, non risultava in possesso del requisito di accesso per l’insegnamento nella classe di concorso di interesse, come richiesto dalla nota 2) sopra riportata di cui all’allegato A del D.M. n. 259/2017;

ritenuto necessario procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell’avviso sul sito *web* dell’Amministrazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019;

ritenuto, infine, di rinviare al merito ogni decisione sulle spese, anche della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l’istanza cautelare e dispone l’integrazione del contraddittorio

mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ciro Daniele Piro**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**